

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 45

Adunanza 4 novembre 2014

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI GRUGLIASCO - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. "AREA 75"- D.C.C. N. 51 DEL 29/09/2014 - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 715 – 37798/2014.

Sotto la presidenza del Vicepresidente ALBERTO AVETTA, si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, ANTONIO MARCO D'ACRI, GIANFRANCO PORQUEDDU, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, SERGIO BISACCA e con la partecipazione del Segretario Generale GIUSEPPE FORMICHELLA.

È assente l'Assessore CARLO CHIAMA.

Il Vicepresidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Vicepresidente.

Premesso che per il Comune di Grugliasco:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 4-5410 del 4 marzo 2002;
- ha approvato quindici Varianti Parziali al P.R.G.C. vigente, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41/1997;
- ha approvato, ai sensi dell'articolo 31^{ter} della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 1/2007 il Progetto Definitivo della Variante Strutturale "Z12" al P.R.G.C. vigente;
- ha approvato, ai sensi dell'articolo 31^{ter} della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 1/2007 il Progetto Definitivo della Variante Strutturale "Allamano" al P.R.G.C. vigente;
- ha adottato, con D.C.C. n. 23 del 23 aprile 2013, il Progetto Preliminare "controdedotto" della Variante Strutturale "Lime" al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'articolo 31^{ter} della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 1/2007;

- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 51 del 29 settembre 2014, una ulteriore Variante Parziale al P.R.G.C. denominata “Area 75”, ai sensi del comma 5, articolo 17 L.R. n. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 13 ottobre 2014 (pervenuta il 14/10/2014), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento.
(Prat. 044/2014)

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 30.688 abitanti nel 1971, 34.572 abitanti nel 1981, 41.115 abitanti nel 1991, 38.743 abitanti nel 2001 e 37.194 abitanti nel 2011, dato che conferma un trend demografico 1971/2010 in incremento del + 17,5%;
- superficie territoriale di circa 1.313 ettari di pianura e con pendenze inferiori al 5%. Per quanto riguarda la Capacità d’Uso del Suolo si evidenzia che 814 ettari sono inseriti nella “Classe I” (dei quali 548 ettari con destinazione d’uso diversa da quella agricola) e 499 ettari in “Classe II” (dei quali 396 ettari con destinazione d’uso diversa da quella agricola);
- risulta compreso nell’Ambito di approfondimento sovracomunale dei centri urbani n. 4 denominato “Ovest” di cui all’articolo 9 delle N.d.A. del PTC2, quale “ ... riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l’insediamento di “centralità” di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi “sovracomunali” migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l’obiettivo della città diffusa.”; nel suddetto Ambito sono compresi i Comuni di Alpignano, Buttigliera Alta, Collegno, Pianezza, Rivoli, Rosta e Villarbasse;
- risulta individuato, ai sensi dell’articolo 19 delle N.d.A., nell’Ambito 4, quale “polo medio” e centro di I^a livello;
- il PTC2 individua il Comune tra i Poli per la logistica - Tipo di interscambio ferro/gomma - e quale ambito produttivo di livello 1, ai sensi degli articoli 24 e 25 delle N.d.A.;
- risulta individuato dal PTC2, tra i Comuni con consistente fabbisogno abitativo sociale;
- il PTC2 lo classifica quale centro storico di tipo C - di media rilevanza -;
- il territorio comunale è interessato dai seguenti “Progetti strategici di trasformazione territoriale” - Asse Integrato di Corso Marche e Nuova Linea Ferroviaria Torino-Lione;
- il Comune è sede del nuovo Polo delle Facoltà scientifiche;
- infrastrutture viarie: è attraversato dalle Strade Provinciali n. 7 (C.so Allamano) e n. 175 del Doirone;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l’Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 51 del 29 settembre 2014 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata, ha per oggetto l’area di intervento 75 “Torino Nord”, istituita su aree di proprietà comunale individuate dalla Variante Strutturale al PRGC “Z12”, approvata con D.C.C. n. 78 del 28 settembre 2010.

La scheda normativa del PRG vigente definisce la suddivisione dell’ “Area 75” in quattro parti, di cui tre destinate ad interventi edificatori residenziali ed una a nuova caserma per i Carabinieri, decisione revocata nel novembre 2013 dalla Prefettura di Torino, sentito il Ministero dell’Interno. L’Amministrazione ha pertanto valutato l’opportunità di operare una revisione della scheda normativa, mantenendo la capacità edificatoria complessiva e distribuendola su un’area più ampia, estesa alla zona destinata alla Caserma per i Carabinieri, prefigurando una trasformazione dell’area che, con la diminuzione della densità edilizia,

consenta la realizzazione di interventi edificatori più rispondenti alle attuali condizioni di mercato.

La revisione della scheda non riguarda il lotto L.1, nel quale è in corso un intervento edificatorio.

Nel dettaglio, l' "Area 75" si trova nella subzona urbanistica "Z03b", la scheda normativa contenuta nell'elaborato 1.03 *Album dei progetti delle aree di intervento* del PRG vigente consente la realizzazione di interventi edificatori con destinazione d'uso prevalentemente residenziale per una superficie utile lorda massima pari a 7.800 mq, di cui 2.300 mq derivanti dal trasferimento di capacità edificatoria da altre aree, suddivisa in tre lotti (L.1, L.2 e L.3).

La capacità edificatoria attribuita agli attuali lotti L.2 e L.3 è pari a 5.800 mq di S.U.L., di cui 300 mq derivanti dal trasferimento di capacità edificatoria da altre aree.

La Variante, come già evidenziato, consiste nella revisione della scheda normativa dell'area di intervento come segue:

- modifica della destinazione d'uso della zona dove era previsto l'insediamento della Caserma dei Carabinieri; l'area, destinata a servizi di livello comunale per gli insediamenti residenziali "SR2" (interesse comune), è individuata come lotto L.4 e assume la destinazione d'uso dei lotti L.2 e L.3, ovvero residenziale -edilizia pubblica e/o privata- (principale) e commerciale direzionale (secondaria);
- ripartizione della capacità edificatoria attribuita agli attuali lotti L.2 e L.3 tra i citati lotti ed il nuovo lotto L.4;
- modifica dell'area di concentrazione volumetrica relativa ai lotti L.2 e L.3;
- riduzione dell'altezza massima della costruzione relativa ai lotti L.2 e L.3 e definizione di quella relativa al lotto L.4;

Alla scheda normativa, anche in conseguenza della modifica alla ripartizione della capacità edificatoria, sono inoltre apportate ulteriori modifiche relativamente:

- allo stralcio, nell'elenco degli obiettivi e delle prescrizioni, di quanto riferibile alla realizzazione di servizi di interesse comune;
- allo stralcio della prescrizione relativa all'articolazione degli edifici;
- alla prescrizione che consentiva il proseguimento delle attività sportive fino al loro trasferimento in quanto avvenuto;
- a una maggiore precisazione della prescrizione relativa alla sistemazione a verde;
- alle indicazioni di progetto.

La documentazione di Variante verifica le condizioni di classificazione della stessa quale Parziale, interessando un'area di intervento all'interno del centro urbano, in contesto dotato di servizi ed esercizi pubblici e caratterizzato nell'immediato intorno dalla presenza di opere di urbanizzazione primaria (strade, parcheggio, fognature, rete idrica, di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato, teleriscaldamento).

Inoltre ha valutato la compatibilità con il Piano di Zonizzazione Acustica e con gli aspetti di rischio idrogeologico, in quanto gli interventi in previsione non mutano le condizioni vigenti.

Gli interventi in Variante non riguardano ambiti interessati da stabilimenti a rischio di incidente rilevante, non rientrano nelle aree di "salvaguardia" del tracciato di Corso Marche, come individuate dal PTC2 e risultano compatibili con la pianificazione sovracomunale;

dato atto che ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3 del 25/03/2013, la deliberazione C.C. 51 del 29 settembre 2014 di adozione della Variante:

- ... *contiene l'elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale;*
- ... *non contiene un prospetto numerico che evidenzia " ... la capacità insediativa residenziale del PRG vigente;*

dato atto che la Variante è soggetta alla fase di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) non rientrando tra le Varianti oggetto di esclusione dal

procedimento stesso, ai sensi del comma 9 dell'articolo 17 L.R. 56, come modificata dalle LL.RR. n. 3 e n. 17 del 2013;

dato atto che l'Amministrazione Comunale ha allegato alla documentazione di Variante la "*Relazione di Verifica di assoggettabilità alla VAS*" e la convocazione ai soggetti competenti in materia ambientale per lo svolgimento della Conferenza dei Servizi finalizzata all'espletamento della procedura di Verifica di assoggettabilità alla VAS per il giorno 20 ottobre 2014;

visto il parere del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, prot. n. 163516/201/LB8 - Tit.: 10.4.2 del 16 Ottobre 2014, di non assoggettabilità alla VAS, subordinata all'approfondimento di alcuni aspetti di dettaglio (cfr: parere);

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal quinto comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 25 marzo 2013, n. 3;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al secondo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 28/11/2014;

visto il parere del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica in data 27/10/2014;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

visto l'articolo 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. che il Progetto Preliminare della Variante Parziale "Area 75" al P.R.G.C. del Comune di Grugliasco, adottato con deliberazione C.C. n. 51 del 29 settembre 2014, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
2. di dare atto che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale al P.R.G.C. sono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Grugliasco la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to G. Formichella

Il Vicepresidente
f.to A. Avetta